

N. R.G. 1500/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1500/2020** promossa da:

**RISTOR SERVICE S.R.L.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Fulvio Covino, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 22.11.2021

- ATTRICE

E

**COMUNITA' MONTANA DELLA LAGA**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Erspan, giusta mandato in atti

- RESISTENTE/INTIMATO

**OGGETTO:** azione di adempimento in materia di appalto di lavori

**FATTO E DIRITTO**

Con atto di citazione notificato il 16.6.2020 la società Ristor Service s.r.l. ha convenuto in giudizio la Comunità Montana della Laga al fine di sentirla a condannare al pagamento della somma di euro 1.100.00,00 oltre interessi e spese di lite, a titolo di quanto dovuto in forza dell'accordo transattivo intercorso tra le parti in data 21.7.2010, con il quale era stata dichiarata la risoluzione della convenzione stipulata tra le parti nel 2004 e la Comunità si era impegnata al pagamento della predetta somma. Ha richiesto, a tal fine, di considerare scaduto il termine per l'adempimento alla luce del tempo trascorso dall'accordo transattivo, ovvero, in subordine, di fissarlo ai sensi dell'art. 1183 cod. civ.

Ha dedotto, in sintesi, parte attrice: i) che in forza della convenzione stipulata tra le parti in data 18.3.2004 la Comunità Montana della Laga aveva affidato alla Ristor Service "la gestione e la costruzione di aree e strutture ricettive turistico sociali della comunità"; ii) che l'attrice aveva



effettuato gli interventi di miglioramento e le opere edilizie pattuite, maturando un credito pari ad € 1.544.640,79; iii) che in seguito agli intercorsi contatti con la controparte la convenuta, in data 28.04.2010, quest'ultima aveva riconosciuto *le miglorie e la spettanza della somma di €1.100.000,00*, accettata da parte attrice; iv) che in data 21.07.2010 le parti avevano stipulato un accordo transattivo di risoluzione del pregresso rapporto, con riconoscimento in favore della Ristor Service srl della somma di €1.100.000,00 e impegno della Comunità alla vendita dei beni mobili ed immobili oggetto dell'opera eseguita dalla Ristor Service, con prelazione sul ricavato in favore di quest'ultima; v) che l'attrice aveva adito il Tribunale con ricorso monitorio, il quale era stato respinto ritenendo non esigibile il credito.

Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: *“DICHiarARE la risoluzione del contratto del 21.07.2010 valida ed operante; 2. DICHIARARE come da contratto la comunità Montana debitrice della somma di € 1.100.000,00 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo al far datya dal giorno della risoluzione o stabilendo secondo giurisprudenza costante se il congruo termine per l'adempimento si a già trascorso ed indicarlo nel provvedimento; 3. INDICARE, in subordine, il termine per l'adempimento delle somme dovute ex art 1183 c.c. dalla Comunità Montana della Laga c.f.: 80003070671 in persona del suo amministratore p.t. con sede in Torricella Sicura (64010-TE) in Via Giorgio Romani pec mail: ufficiotecnico@cert.cmlaga.it alla RISTOR SERVICE SRL P.IVA 01499560678 con sede legale in Campli (TE), alla via Frazione di Molyiano, sn cap 64012 in persona del suo amministratore p.t. sig.ra Di Feliciano Anna; 4. CONDANNARE la Comunità Montana della Laga c.f.: 80003070671 in persona del suo amministratore p.t. al pagamento delle spese di lite”.*

Si è costituita in giudizio la convenuta eccependo la non vincolatività dell'accordo del 21.7.2010, costituente una mera bozza – soggetta, peraltro, a duplice condizione non avveratasi - e “l'inammissibilità e/o improcedibilità” della domanda in forza della clausola di arbitrato rituale pattuita all'art.17 della convenzione intercorsa tra le parti nel 2004, nonché l'infondatezza nel merito della domanda.

Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini: *“Piaccia alla Giustizia dell'On.le Tribunale di Teramo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale ed in rito a) accertare e dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea per mancato esperimento dell'arbitrato rituale di cui all'art. 17 della Convenzione stipulata tra le parti il 18 marzo 2004; nel merito b) rigettare integralmente la domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto per tutte le ragioni addotte in sede di Comparsa di costituzione; in via riconvenzionale c) condannare la Ristor Service S.r.l. al pagamento dei canoni annuali scaduti, pari ad Euro 7.000,00 cadauno, dall'anno 2004 sino all'effettivo rilascio del complesso dei beni detenuto dall'attrice in forza della Convenzione del 18 marzo 2004, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze sino al saldo; d) in ogni caso condannare la Società Ristor Service S.r.l. alla refusione, in favore della Comunità Montana della Laga – Zona “M”, delle spese e dei compensi di lite, oltre accessori come per Legge”.*



Alla prima udienza la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni in ragione dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla convenuta, ai sensi degli artt. 187, comma 3 e 80 bis disp. att. c.p.c.

All'udienza del 7.12.2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 221, commi 2 e 4 del D.L. 34/2020, n. 34 e coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 ed all'art. 23 D.L. 28-10-2020, n. 137 (giusta proroga ex art. 1 e 7 DL 105/2021), previo deposito di note di trattazione scritta ad opera delle parti contenenti le conclusioni precisate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Nelle predette note di trattazione parte attrice ha documentato la nomina del proprio arbitro ex art. 810 c.p.c., inviata alla controparte e negli scritti conclusivi ha aderito all'eccezione di arbitrato, invocando la sospensione del giudizio.

-----

La domanda attorea è sottratta alla competenza territoriale del Tribunale, mentre quella riconvenzionale deve considerarsi assorbita, per le ragioni di seguito indicate.

**1.** Come accennato, il convenuto ha preliminarmente sollevato eccezione di incompetenza del giudice adito in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 del contratto, ai sensi del quale *“qualsiasi controversia virgola di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione e dalla risoluzione della presente convenzione, durante lo svolgimento del rapporto o alla sua estinzione verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta e il terzo, con funzioni di Presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Teramo”*.

Occorre invero ricordare, con riguardo all'eccezione di arbitrato, che mentre la pattuizione di un arbitrato rituale determina l'incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, quella di arbitrato c.d. “irrituale” comporta soltanto l'improponibilità della medesima qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione (Cass. Civ. SS.UU. n. 24153/2013 e Cass. Civ., sez. I, 28 giugno 2000, n. 8429).

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, facendo riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale



dell'arbitrato rituale, dovendosi tener conto delle maggiori garanzie offerte dallo arbitrato rituale quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni ed alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva, quali elementi idonei ad orientare l'interprete, nel dubbio, in favore della qualificazione quale arbitrato rituale (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21059; 13/03/2019, n. 7198; Cass., Sez. II, 10/05/2018, n. 11313).

Ciò premesso, nel caso di specie, dinanzi ad una clausola priva di chiari indici formali, in un senso o nell'altro (mancando qualsivoglia riferimento al giudizio di diritto ed alle formalità di procedura, ma anche alla volontà che la "*controversia sia definita...mediante determinazione contrattuale*" ex art. 808 ter c.p.c.) deve ritenersi che la clausola pattuita tra le parti statuisca un arbitrato c.d. rituale, quale strumento da privilegiare nelle ipotesi dubbie.

D'altro canto, le stesse parti – dando concreto avvio alla procedura arbitrale (cfr. doc. all. comparsa conclusionale di parte attrice) – hanno espressamente qualificato la clausola quale convenzione di arbitrato rituale, da decidersi secondo diritto, così venendo in rilievo, quale chiaro indice ermeneutico, quello della volontà comune delle parti successiva alla pattuizione del contratto.

Sotto altro aspetto, la formale adesione all'avversa eccezione di compromesso, espressa da parte attrice negli scritti conclusivi (e manifestata – anche *de facto* – con l'avvio della procedura arbitrale) comporta non già l'invocata sospensione del procedimento ordinario, bensì – in applicazione degli artt. 38, comma 2 e 50 cod. proc. civ., la definitiva acquisizione della competenza arbitrale e la prosecuzione del processo innanzi al Giudice competente (nei fatti già avvenuta) pena l'estinzione del processo (cfr. C.Cost., sent. 223/2013).

L'applicazione del meccanismo di cui agli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c., comporta altresì l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare anche sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. in tal senso Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013 e Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006).

**2.** Resta, infine, da delibare la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, ragion per la quale il presente provvedimento è nella forma della sentenza (dovendo vagliare anche questioni che esulano dalla mera competenza).

La domanda deve considerarsi implicitamente assorbita dall'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta.

La convenuta, invero, non ha subordinato l'esame della riconvenzionale al rigetto dell'eccezione di arbitrato; dal canto suo, l'attrice non ha a sua volta sollevato eccezione di



compromesso sulla domanda riconvenzionale (motivo per il quale, in ordine a tale domanda non può dichiararsi parimenti l'incompetenza del Tribunale).

Nondimeno, deve ritenersi che l'esame nel merito della domanda riconvenzionale sia precluso, dovendosi condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la formulazione di una domanda riconvenzionale, non espressamente subordinata al rigetto dell'eccezione di compromesso, non comporta rinuncia a quest'ultima, ma anzi l'esame della riconvenzionale deve ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, poiché la fondatezza di questa eccezione sarebbe incompatibile con la proposizione di altra domanda (v. Cass. civ. sez. II, 14/01/2022, n.1061; Sez. II, Ord. n. 19823 del 2020; Sez. I, n. 20139 del 2018).

Tale interpretazione, del resto, appare coerente con il principio del divieto di *venire contra factum proprium*, quale paradigma del più generale divieto di abuso del diritto - divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali - risultando contraddittoria la proposizione di una domanda riconvenzionale, il cui vaglio presuppone la competenza del giudice adito, dopo aver formulato un'eccezione pregiudiziale di rito volta ad escludere tale competenza, dovendosi dunque ritenere la riconvenzionale (implicitamente) subordinata al rigetto dell'eccezione pregiudiziale.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, visti gli artt. 38 co. 2, 50 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da RISTOR SERVICE S.R.L. nel giudizio iscritto al n. 1500/2020 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Collegio arbitrale e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara assorbita la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- rimette la regolamentazione delle spese di lite al Collegio Arbitrale.

Così è deciso in Teramo il 4 aprile 2022

Il Giudice Unico  
Dott. Claudio Di Giacinto

